

**Regolamento interno al DICEAM per i contratti di ricerca e di consulenza, le convenzioni di ricerca e le prestazioni conto terzi**

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19.05.2015)

**Art. 1**

1. Le prestazioni svolte dal personale del Dipartimento per conto di committenti esterni, derivanti da contratti, convenzioni e tariffari, sono disciplinate dal "Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi" dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con D.R. n. 95 del 13 marzo 2007 in conseguenza della modifica (art. 4 d. lgs. 19 ott. 1999, n. 370) dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980, la cui regolamentazione attuativa è demandata alla autonomia regolamentare dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento del **DICEAM**, pertanto, integra quello di Ateneo per gli aspetti riguardanti:
  - a) l'attribuzione della responsabilità scientifica del progetto di prestazione in conto terzi e la individuazione del personale docente interessato allo svolgimento delle attività;
  - b) la individuazione del personale Tecnico e Amministrativo (PTA) interessato alla esecuzione delle stesse e i diversi livelli di loro coinvolgimento;
  - c) le modalità di partecipazione del PTA, unitariamente considerato ai fini della complessiva gestione tecnica e amministrativa del dipartimento, anche in relazione al maggior carico di lavoro che la prestazione determina;
  - d) La ripartizione interna degli eventuali corrispettivi economici tra le varie categorie, e in ragione delle diverse modalità di coinvolgimento, del personale docente e PTA.

**Art. 2**

1. Responsabile scientifico e responsabile dell'attuazione del programma di prestazione è il docente o il ricercatore che ha curato e proposto il relativo contratto, consulenza, convenzione di ricerca e prestazione conto terzi al Consiglio di dipartimento che, ovviamente, approvando la proposta, verifica la compatibilità della prestazione con il settore scientifico-disciplinare nel quale il proponente è incardinato. Inoltre, il Dipartimento individuerà il Responsabile Scientifico dell'attività.
2. Nel caso di prestazioni tariffate (quali ad esempio, analisi di laboratorio, prove e tarature, in generale, prestazioni tecniche volte alla certificazione ufficiale di risultati di prove o misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture) il Responsabile dell'attuazione della prestazione è il Direttore del Laboratorio interessato. Nel caso di più laboratori coinvolti nella prestazione il consiglio di Dipartimento nominerà uno dei Direttori di laboratorio Responsabile della prestazione.
3. Contestualmente, su proposta del responsabile scientifico, il Consiglio, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di Ateneo, designa eventuali altri collaboratori tra i docenti e ricercatori, tenendo conto della natura e dell'oggetto della prestazione, delle aree culturali e delle competenze professionali del personale.
4. Non potranno assumere la responsabilità scientifica delle attività né partecipare alle attività relative a prestazioni per conto terzi i docenti che risultino inattivi nell'attività di ricerca del

triennio, formalmente documentata sulla scheda SUA-RD dipartimentale, e i professori che non abbiano assolto ai compiti didattici, attribuiti dal Dipartimento.

5. Il responsabile scientifico della prestazione, inoltre, avendone acquisito la disponibilità, proporrà al Consiglio la designazione di uno o più collaboratori fra il personale del dipartimento: tecnico, soprattutto con riguardo alle prestazioni che richiedano l'impiego di strumenti ed apparecchiature della struttura, nonché amministrativo e di biblioteca per i connessi adempimenti di carattere amministrativo. La proposta dovrà prevedere una ragionevole turnazione del personale compatibilmente con le competenze specifiche e la disponibilità di ciascuno.
6. Resta, comunque escluso da ogni forma di partecipazione il PTA che non sia stato valutato positivamente secondo le modalità stabilite annualmente dall'Ateneo.
7. Qualora venisse ravvisata dal responsabile scientifico dell'attività la necessità di acquisire specifiche competenze, possono essere cooptati, previo nulla osta della struttura competente, collaboratori tra il personale dell'Ateneo, esterni al Dipartimento.

### **Art. 3**

1. Le attività relative allo svolgimento della prestazione svolte dal personale docente e dai ricercatori, a norma dell'art. 2 del regolamento di Ateneo, devono essere compatibili con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all'attività scientifica e didattica.
2. Il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca partecipa allo svolgimento di attività per conto terzi, di regola, al di fuori dell'orario di servizio ordinario e, comunque, nel prioritario rispetto degli obblighi di servizio relativi all'attività istituzionali. Ne consegue che, qualora non fosse possibile assicurare il contestuale svolgimento delle attività per conto terzi compatibilmente con le attività istituzionali, dovrà essere quantificato il relativo maggior carico di lavoro e programmato, di concerto con il responsabile della struttura di appartenenza, il suo recupero o svolgimento.

### **Art. 4**

1. Ferme restando le altre modalità di determinazione del costo totale della prestazione per conto terzi a norma dell'art. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo DR n.95/2007, il personale docente e PTA che collabora alla esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1. è ricompensato con una somma annua totale non superiore al 70% della retribuzione in godimento.

### **Art. 5**

1. Il personale docente e PTA, che collabora alla esecuzione delle prestazioni, è ricompensato di norma con il 5% del costo della prestazione, tale percentuale e su richiesta motivata da parte del Responsabile della prestazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, può essere elevata fino ad un massimo del 10% o ridotta fino al 3% in relazione alla tipologia di attività da svolgere (art. 3 Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi). Il relativo onere, fino al massimo del 10% del costo complessivo della prestazione, andrà a comporre, a norma dell'art. 3 del regolamento d'Ateneo, il prezzo della prestazione.

### **Art. 6**

1. L'importo per l'uso degli spazi, delle attrezzature e dei servizi del Dipartimento è pari al 5% del costo della prestazione. Il 20% di tale importo è destinato al Direttore del Dipartimento.

### **Art. 7**

1. I compensi di cui all'art.5, effettivamente incassati e destinati al personale docenti e PTA, sono ripartiti con i seguenti criteri:
  - a) fino al 80% è assegnato al personale docente e PTA che partecipa, per specifica competenza e/o personale responsabilità amministrativa, alla diretta esecuzione della prestazione. Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale docente e PTA coinvolto direttamente nelle attività previste si dovrà tenere conto:
    - della qualifica e della professionalità scientifica, tecnica o amministrativa del personale coinvolto, definite da un indice secondo quanto di seguito riportato:

- personale docente	2,00
- ricercatori	1,75
- personale non docente di categoria D e EP	1,75
- personale non docente di categoria C	1,30
- personale non docente di categoria B	1,00
    - del tempo dedicato alle attività di pertinenza (valutato in % rispetto all'impegno di lavoro complessivo assunto pari al 100% e separato per personale docente e PTA)
    - della funzione di responsabilità scientifica e di quella connessa ad eventuali relazioni finali o alla firma di certificati di prove ed analisi. Al responsabile scientifico della prestazione e/o al personale docente e PTA che sottoscrive la relazione finale o firma certificati di prove tariffate il precedente indice è incrementato di una unità.

Il compenso viene determinato in proporzione all'impegno orario pesato (Allegato 1).

- b) il 20% è assegnato al fondo comune di dipartimento che assume anche carattere di premialità, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 nov. 2010, n. 240 ed è destinato a tutto il restante PTA.
3. Il personale non docente di cui al precedente punto b) concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento decurtando il compenso spettante di 1/200 per ogni giorno di assenza.
4. Ove si siano avvicinati più responsabili scientifici nel corso della esecuzione delle prestazioni, il relativo compenso sarà ripartito in parti proporzionali ai rispettivi periodi di gestione.

#### **Art. 8**

1. I risultati finali delle attività svolte nell'espletamento della prestazione verranno documentati per iscritto e le relative relazioni saranno sottoscritte dal responsabile scientifico e controfirmate dal Direttore del Dipartimento.

#### **Art. 9**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/10/2015

Allegato 1 – Calcolo del compenso dovuto alle unità di personale coinvolte nelle attività (da compilare a cura del Responsabile scientifico per l’approvazione da parte del CdD)

<b>Personale Docente:</b>						
<b>N.</b>	<b>Nome:</b>	<b>Qualifica:</b>	<b>Descrizione delle attività da svolgere:</b>	<b>Peso:</b>	<b>Impegno orario:</b>	<b>Compenso</b>
1)						€ -
2)						€ -
3)						€ -
4)						€ -
5)						€ -
6)						€ -
7)						€ -
8)						€ -
					0	
<b>Personale PTA:</b>						
<b>N.</b>	<b>Nome:</b>	<b>Qualifica:</b>	<b>Descrizione delle attività da svolgere:</b>	<b>Peso:</b>	<b>Impegno orario:</b>	<b>Compenso</b>
1)						€ -
2)						€ -
3)						€ -
4)						€ -
5)						€ -
6)						€ -
7)						€ -
8)						€ -
					0	
			II RESPONSABILE SCIENTIFICO			